



## Ministero delle Infrastrutture

### IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

- Visti gli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, che distinguono le funzioni di indirizzo politico-amministrativo da quelle della gestione amministrativa e articolano l’attività delle amministrazioni statali sulla base di obiettivi e programmi;
- Visto, in particolare, l’articolo 19 della citata legge n. 165 del 2001 che reca le disposizioni generali in materia di incarichi di funzioni dirigenziali;
- Visto l’articolo 20 del CCNL della dirigenza dell’Area 1 - quadriennio 2002-2005, sottoscritto il 21 aprile 2006 (GU n. 107 del 10 maggio 2006 - Supplemento ordinario n. 118) che contiene la disciplina specifica del conferimento degli incarichi dirigenziali;
- Considerato, inoltre, che il conferimento di funzioni dirigenziali, essendo strettamente legato ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, presuppone la valutazione dell’idoneità tecnica dei dirigenti interessati a perseguire gli obiettivi posti dal potere esecutivo, così come previsto dalla giurisprudenza amministrativa ( TAR Lazio, Sezione II ter, 19.2.2003, nn. 3277 e 3278; TAR Lazio, Sezione II ter, 8.4.2003, nn. 3273, 3274, 3275 e 3276; TAR Lazio, Sezione I, 4.6.2003, n.6715);
- Vista la legge n. 145 del 2002, recante “Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’integrazione tra pubblico e privato”, in particolare gli articoli 3, recante norme in materia di incarichi dirigenziali, e 10, comma 2, che dispone l’istituzione di ruoli dirigenziali per singole amministrazioni;
- Vista la circolare del Ministro della funzione pubblica 31 luglio 2002, concernente “Modalità applicative della legge sul riordino della dirigenza” (G.U. n. 182 del 5-8-2002);
- Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e in particolare l’articolo 8 concernente la direttiva di indirizzo politico-amministrativo documento base per la programmazione e la definizione degli obiettivi delle unità dirigenziali;
- Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, in particolare gli articoli 7 e seguenti che recano disposizioni per la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti interessati;
- Vista la legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante “modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241”, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2005;
- Visto l’articolo 4 del DPCM 18 ottobre 1994, n. 692, concernente le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti relativi alla procedura di nomina o di conferimento di incarichi dirigenziali;
- Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri*, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 114 del 18 maggio 2006, convertito con legge 17 luglio 2006 n. 233;
- Visto il D.P.CM 5 luglio 2006 , recante il regolamento di organizzazione del Ministero

\_\_\_\_\_ (GU n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_);

Vista la deliberazione n. 24/2004/G della Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato - II Collegio – assunta nell’adunanza del 11 novembre 2004, recante la relazione in materia di “riordino della dirigenza statale: l’attuazione della legge 15 luglio 2002, n. 145, e i nuovi strumenti per la selezione e la formazione dei dirigenti”, nella quale si rileva *“il dettato del 1° comma dell’art. 19 del decreto legislativo 165/2001 che nello stabilire quale siano in astratto i criteri che devono ispirare il conferimento di ciascun incarico non distingue fra incarichi di livello generale e non. Così come non distingue il CCNL che, inserendo la materia del conferimento degli incarichi dirigenziali nel capo III dedicato alle norme comuni, al comma 7 dell’art. 13 non si riferisce ai soli uffici di livello non generale”* dispone che *“i criteri in questione debbano essere elaborati anche nei confronti degli incarichi di livello generale”*;

Considerato che la Corte dei Conti, Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, con deliberazione n. 6 del 9 febbraio 2006, ha ritenuto che il *“combinato disposto degli articoli 13, comma 7, 6 e 7 del CCNL – area dirigenti – quadriennio 1998-2001, impone un obbligo di informazione preventiva relativamente alla fissazione dei criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali, informazione preventiva da intendersi finalizzata proprio a consentire ai soggetti interessati di inoltrare la richiesta di concertazione”*;

Ritenuto di dover procedere alla definizione dei criteri per l’affidamento, l’avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, ai sensi dell’articolo 20 del CCNL del personale dirigente di prima e seconda fascia dell’Area 1, nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, così come modificato dalla legge n. 145 del 2002;

Visto l’accordo di concertazione sottoscritto con le organizzazioni sindacali il \_\_\_\_\_;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

#### **Principi generali**

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di prima e di seconda fascia presso gli uffici centrali e periferici del Ministero delle Infrastrutture.

2. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti in relazione alle esigenze del migliore funzionamento delle strutture amministrative dei vari settori del Ministero delle Infrastrutture, ponendo il dirigente al centro del processo di valorizzazione della sua persona e della sua capacità professionale in armonia con le dinamiche di ottimizzazione delle risorse e di incremento dei livelli di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa.

3. Il conferimento dell’incarico avviene previo confronto con il dirigente in ordine alla determinazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali, alla definizione degli obiettivi e dell’oggetto del provvedimento, nonché ai risultati da conseguire, ai sensi dell’art. 3 del CCNL della dirigenza dell’Area 1 – quadriennio 2002-2005 -, sottoscritto il 21 aprile 2006, di seguito denominato *CCNL*.

4. L’individuazione delle risorse umane (anche di livello dirigenziale di seconda fascia), materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli

uffici di livello dirigenziale generale è effettuata – in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 165 del 2001 - dall'organo di governo del Ministero delle Infrastrutture. A seguito di tale adempimento, i dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale conferiscono gli incarichi dirigenziali nell'ambito dei propri uffici in attuazione della procedura di cui all'art. 9.

5. Il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al comma 2 viene effettuato sulla base dei criteri e delle modalità di seguito indicate, avendo cura di garantire la migliore utilizzazione delle competenze professionali dei dirigenti in relazione ai risultati da conseguire e tenendo conto della disponibilità manifestata al riguardo dai dirigenti stessi.

6. Tutti i dirigenti hanno diritto ad un incarico ai sensi dell'art. 20, comma 1, del CCNL. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono - ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. 23 aprile 2004, n. 108 - per l'amministrazione nella quale sono inquadrati in ruolo, incarichi aventi ad oggetto l'esercizio di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici di livello dirigenziale ove previsti dall'organizzazione ministeriale, compresi quelli da svolgere presso organi collegiali di enti pubblici in rappresentanza dell'amministrazione.

7. Tutti gli incarichi sono conferiti a tempo determinato e possono essere rinnovati. La durata degli stessi è correlata agli obiettivi prefissati e non può essere inferiore a tre anni né superiore a cinque anni. Per gli incarichi di cui all'art. 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 la durata è stabilita dal decreto legislativo medesimo. In ogni caso, gli stessi incarichi non possono superare la durata di 5 anni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e art. 10, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

8. Al fine del conferimento dell'incarico dirigenziale nonché della stipula del contratto contenente la definizione del corrispondente trattamento economico, il Direttore generale del Personale comunica a tutti i dirigenti copia del decreto ministeriale di determinazione dell'articolazione delle posizioni dirigenziali e della relativa retribuzione di posizione di parte variabile.

9. Le amministrazioni adottano procedure dirette a consentire il tempestivo rinnovo degli incarichi dei dirigenti al fine di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche e garantire la continuità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità delle pubbliche amministrazioni stesse.

10. Nel conferimento degli incarichi dirigenziali si tiene conto del principio di pari opportunità fra uomini e donne.

## Art. 2

### Conferimento degli incarichi

1. Con riferimento alla normativa citata in premessa, nonché alle disposizioni del vigente contratto collettivo di lavoro, il conferimento degli incarichi ai dirigenti di prima e di seconda fascia, di durata non superiore a cinque anni, avviene previa pubblicazione dei posti vacanti, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) natura e caratteristiche degli obiettivi prefissati;

- b) attitudini e capacità professionale del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro;
- c) rotazione degli incarichi, la cui applicazione è finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi e ai processi di riorganizzazione, al fine di favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti.

### Art. 3

#### Conferimento degli incarichi ai nuovi assunti

1. Il conferimento degli incarichi ai dirigenti di nuova nomina deve tener conto dei criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) nonché della posizione occupata nella relativa graduatoria di merito.
2. Le posizioni dirigenziali da attribuire a dirigenti di nuova nomina, vengono individuate e messe a disposizione, al fine di consentire loro di esprimere le preferenze, dopo aver effettuato un interpello diretto a tutti i dirigenti già in servizio.
3. Il conferimento di nuovi incarichi ai sensi dell'art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, viene effettuato previa verifica, mediante interpello, dell'insussistenza o indisponibilità di professionalità interne dell'area dirigenziale.

### Art. 4

#### Banca dati del personale dirigente

1. Presso la Direzione generale del personale é istituita una banca dati informatizzata del personale dirigenziale presso cui sono memorizzati i dati curriculari, i dati relativi agli incarichi conferiti (ivi compresi gli incarichi aggiuntivi di cui all'art. 60 del CCNL) nonché i dati relativi alla valutazione del risultato effettuata ai sensi dell'articolo 21 del CCNL.
2. La banca dati di cui al comma 1 è regolamentata conformemente alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali; in ogni caso deve essere prevista la nomina del responsabile del trattamento dei dati nonché il diritto di accesso e di rettifica dei dirigenti sulla propria documentazione, anche mediante privilegio di accesso individuale in lettura.
3. L'aggiornamento di detta banca dati è assicurato, con cadenza annuale, sia dalla Direzione generale per il personale che dai dirigenti stessi che possono, ove necessario, integrare e modificare il *curriculum* già in possesso dell'Amministrazione, previa attribuzione di apposito codice di accesso per la modifica diretta del proprio *curriculum*.
4. Anche al fine di agevolare il diritto di accesso dei dirigenti interessati, ai sensi della legge n. 241 del 1990, copia dei *curricula* e della documentazione riguardante la valutazione dell'attività dei dirigenti stessi sono inseriti nel rispettivo fascicolo personale.
5. In ogni caso, salvo l'accesso del dirigente interessato al proprio fascicolo, le disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi non si applicano alle attività di valutazione dei dirigenti ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 1999.

## Art. 5

### Pubblicità delle posizioni dirigenziali

1. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 20, comma 10, del CCNL, cura la pubblicità e l'aggiornamento costante dell'elenco degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti, al fine di consentire ai dirigenti interessati l'esercizio del diritto a produrre eventuali domande per l'accesso a tali posti.

2. La pubblicità e l'aggiornamento avviene mediante specifica lettera circolare, da inviare a tutti i dirigenti almeno ogni sei mesi nonché tramite la pubblicazione costante e tempestiva di tali dati nel sito Internet dell'Amministrazione.

## Art. 6

### Rinnovo dell'incarico. Risoluzione consensuale del rapporto

1. L'incarico di funzione dirigenziale è rinnovabile, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del CCNL, a meno che sia imputabile al dirigente il mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero l'inosservanza delle direttive impartite, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e con i criteri e le procedure di cui all'articolo 21 del CCNL. In caso di rinnovo, non si applica la procedura di cui all'articolo 8.

2. Salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, è fatta salva comunque la risoluzione consensuale del rapporto.

3. Ferme restando le procedure di mobilità previste dall'art. 30 e seguenti del decreto legislativo 165 del 2001, il dirigente, che abbia chiesto l'attribuzione di un diverso incarico disponibile nell'ambito della propria Amministrazione e l'Amministrazione stessa l'abbia negato, decorsi due anni dal conferimento dell'incarico ricoperto, ha la facoltà - ai sensi dell'art. 34, comma 2, del CCNL - di transitare, in presenza della relativa vacanza organica, nei ruoli di un'altra amministrazione pubblica disponibile al conferimento di un incarico. Il nullaosta dell'amministrazione di appartenenza è sostituito dal preavviso di quattro mesi.

## Art. 7

### Avvicendamento e revoca degli incarichi

1. Tutti i dirigenti del Ministero delle Infrastrutture hanno diritto, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del CCNL, ad un incarico di funzione dirigenziale.

2. L'avvicendamento negli incarichi tra i dirigenti in servizio può avvenire, al termine del periodo dell'incarico stesso, salvo la motivazione di cui alla lettera e), sulla base dei seguenti elementi:

- a) motivate e pubblicizzate ragioni organizzative e gestionali, sentiti i dirigenti interessati;
- b) valutazioni delle attitudini e delle capacità professionali oggettivamente verificate;
- c) risultati conseguiti nello svolgimento di precedenti funzioni dirigenziali in relazione all'incarico da conferire;
- d) rotazione degli incarichi per favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti;
- e) richiesta del dirigente interessato di assegnazione di posto vacante, tramite nuova stipulazione di atto di incarico;

3. In tutti i casi di attribuzione di incarico diverso non conseguente all'accertamento dei risultati negativi di gestione o della grave inosservanza delle direttive impartite, di cui all'articolo

21 del decreto legislativo n. 165 del 2001, i dirigenti trasferiti hanno diritto, ad un incarico di pari valore economico, ai sensi dell'art. 62 del CCNL.

4. Ove non siano disponibili posizioni dirigenziali vacanti di pari fascia, l'Amministrazione regola gli effetti economici correlati all'attribuzione di un eventuale incarico di importo inferiore sulla base di criteri e termini definiti nella contrattazione integrativa. Tra i criteri sarà prevista l'attribuzione di una retribuzione di posizione il cui valore economico non sia inferiore del 10% rispetto a quella corrisposta in relazione al precedente incarico.

5. In materia di conferimento di incarichi dirigenziali, sono fatti salvi i principi vigenti in caso di revoca del comando o del distacco dei dirigenti appartenenti al ruolo dirigenziale dell'Amministrazione, nonché le disposizioni di cui al CCNL quadro del 7 agosto 1998, recante disposizioni sulle modalità di utilizzo dei distacchi sindacali, in particolare l'art. 18 che prevede la riassegnazione, del dirigente che riprende servizio, alla stessa sede di servizio e nel medesimo livello funzionale ricoperti al momento del distacco.

6. Qualora il mancato raggiungimento degli obiettivi o l'inosservanza delle direttive impartite presentino aspetti di particolare gravità, l'Amministrazione può procedere a revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione del ruolo dell'Amministrazione.

## Art. 8

### Ristrutturazione e riorganizzazione dell'Amministrazione

1. Qualora il dirigente non venga confermato nello stesso incarico a seguito della riorganizzazione del Ministero che comporti la modifica o la soppressione delle competenze affidate all'ufficio, si provvede all'adozione di un nuovo provvedimento di conferimento incarico, assicurando al dirigente l'attribuzione di un incarico equivalente.

2. Qualora non siano disponibili incarichi equivalenti, l'Amministrazione attribuisce al dirigente altro incarico, ove possibile, nella medesima località in cui presta servizio.

3. Eventuali implicazioni riguardanti la mobilità dei dirigenti a seguito della ristrutturazione e riorganizzazione dell'Amministrazione saranno disciplinate in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. D) e B) punto 2 del CCNL dell'Area dirigenziale, quadriennio 2002-2005.

## Art. 9

### Procedura di conferimento e avvicendamento

1. La procedura di conferimento e avvicendamento degli incarichi dirigenziali di prima fascia si articola nelle seguenti fasi:

- verificatasi la vacanza di posizioni dirigenziali di prima fascia, il Capo di Gabinetto comunica al Direttore generale del personale la disponibilità della posizione al fine del conferimento del relativo incarico nel rispetto delle aliquote previste dall'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

- ❑ il Direttore generale del personale provvede alla pubblicazione degli incarichi vacanti nonché delle competenze professionali richieste per ciascuna posizione dirigenziale generale secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 2;
- ❑ i dirigenti interessati possono presentare richiesta di conferimento dell'incarico entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta comunicazione;
- ❑ entro i 20 giorni successivi il Capo di Gabinetto ed il Direttore generale del personale valutano l'idoneità tecnica del dirigente a perseguire gli obiettivi posti dall'organo di governo, sulla base dei criteri generali di cui all'art. 2, comma 1, utilizzando in tal senso i curricula pervenuti e/o contenuti nella banca dati di cui all'art. 4, e formulano al Ministro una proposta motivata ai fini del successivo *iter* di nomina ovvero del diniego di proposta alla nomina.

2. La procedura di conferimento e avvicendamento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia si articola nelle seguenti fasi:

- ❑ i titolari dei centri di responsabilità, sentiti i direttori generali preposti agli uffici dirigenziali di livello generale, comunicano alla Direzione generale del personale le vacanze delle posizioni dirigenziali rese disponibili nell'ambito delle proprie strutture, nonché quelle che si prevede diverranno disponibili a seguito di pensionamenti o scadenze contrattuali;
- ❑ la Direzione generale del personale provvede alla pubblicazione degli incarichi vacanti secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 2;
- ❑ i dirigenti interessati possono presentare richiesta di conferimento dell'incarico entro il termine di 20 giorni dall'avvenuta comunicazione;
- ❑ entro i 20 giorni successivi il Direttore generale del personale e il Dirigente generale preposto all'ufficio dirigenziale generale in cui si trovano le posizioni dirigenziali di seconda fascia vacanti, sentiti i dirigenti di seconda fascia interessati, valutano l'idoneità tecnica dei dirigenti interessati a ricoprire le funzioni dirigenziali oggetto di incarico, sulla base dei criteri generali di cui all'art. 2, comma 1, utilizzando in tal senso i curricula contenuti nella banca dati di cui all'art. 4. Il dirigente generale competente adotta il provvedimento di conferimento delle funzioni dirigenziali e stipula il relativo contratto individuale, con il dirigente prescelto, disponendo contestualmente l'aggiornamento della banca dati;
- ❑ qualora le domande presentate dai dirigenti di seconda fascia non trovino riscontro ed al fine di garantire il diritto all'incarico, il Capo del Personale, d'intesa con il Dirigente generale preposto all'ufficio dirigenziale generale in cui si trovano le posizioni dirigenziali di seconda fascia vacanti, provvede alla designazione dei dirigenti privi di attribuzione sui posti di funzione rimasti vacanti, sentendo il dirigente interessato su eventuali preferenze.

## Art. 10

### Norme di prima applicazione

Con separato provvedimento, previa contrattazione integrativa congiuntamente con il Ministero dei Trasporti, verranno stabilite le procedure di prima applicazione per il conferimento degli incarichi dirigenziali e per consentire l'eventuale mobilità dei dirigenti tra i due Ministeri, a seguito dell'emanazione dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri stessi.

Art. 11  
Norme transitorie e finali

1. Entro il 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario, il Direttore generale del personale informa le Organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza sulla consistenza e sulla dotazione organica della dirigenza di I e di II fascia del Ministero, sullo stato delle procedure relative al conferimento delle funzioni dirigenziali stesse nonché sull'esito della valutazione dell'attività dirigenziale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la prescritta registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale nonché nel sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e ne verrà data notizia dell'emissione con comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

IL MINISTRO